

CITTÀ DI RENDE

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO PER LA CONCESSSIONE DEL PATROCINIO DELLA CITTÀ DI RENDE

Articolo 1 Patrocinio del Comune

- 1. Il Comune, è ente a finalità generale ai sensi degli articoli 3, commi secondo e tredici, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti.
- 2. Il Comune sulla base di quanto prevedono gli art. 118, ultimo comma e art. 4, comma 2, della Costituzione, dello Statuto Comunale, ma anche ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, riconosce il ruolo che i cittadini, le formazioni sociali e in generale la società civile svolgono nel perseguimento di finalità di interesse generale così da assicurare il pieno sviluppo della persona umana per il concorso al progresso materiale e spirituale della società.
- 3. Il Comune riconoscendo quindi l'esistenza e la potenzialità delle autonomie sociali in modo da valorizzare adeguatamente il ruolo insostituibile delle realtà espressive della sussidiarietà orizzontale favorisce quindi l'iniziativa dei cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte alla collettività.
- 4. Per il raggiungimento di tali scopi, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.
- 5. Per patrocinio si intende il riconoscimento del valore istituzionale, civile, sociale, culturale, scientifico, artistico, storico, educativo, turistico, sportivo, ambientale ed economico dell'iniziativa proposta.
- 6. Attraverso il patrocinio il Comune riconosce il sostegno, la promozione o l'adesione ad iniziative o manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità, contenuti e modalità.

Articolo 2 Beneficiari

- 1. Il patrocinio come sopra definito può essere riconosciuto a:
 - soggetti pubblici o privati operanti sul territorio senza fini di lucro (associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, comitati, fondazioni, etc.) che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, notorietà e struttura sociale posseduti, diano garanzia di correttezza e validità dell' iniziativa;
 - soggetti di chiara fama e prestigio.
- 2. Per iniziative richieste da enti o associazioni esterne al territorio comunale o che si svolgano all'esterno del territorio comunale, il patrocinio può essere concesso quando le iniziative abbiano rilevanza per la città o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti, le tradizioni.
- 3. Il patrocinio può essere riconosciuto per:
 - manifestazioni culturali, artistiche, scientifiche, sportive, educative, economiche, turistiche, sociali e celebrative a carattere comunale, nazionale e internazionale di rilevante importanza;
 - convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca e documentazione attinenti ad attività culturali, artistiche, scientifiche, sportive, educative, economiche, turistiche, sociali e celebrative a carattere comunale, nazionale e internazionale di rilevante importanza;
 - eventi finalizzati alla raccolta di fondi per finalità umanitarie o per la realizzazione di progetti di chiara finalità sociale.
- 4. Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:

- dalle quali derivino utili per il soggetto promotore se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;
- palesemente non coincidenti con le finalità del Comune;
- che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura, ad eccezione dei prodotti artigianali;
- che direttamente o indirettamente promuovano o sponsorizzino iniziative lesive dell'immagine dell'Amministrazione.

Articolo 3 Concessione del patrocinio

- 1. Il patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui all'art. 3, qualora questi abbiano un valore pubblico.
- 2. Il patrocinio è concesso dal Comune di Rende con provvedimento del Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale; qualora i soggetti organizzatori ne facciano richiesta, il Comune può concedere a suo insindacabile giudizio:
 - l'eventuale uso gratuito delle strutture ed attrezzature di proprietà del Comune, nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione;
 - l'occupazione di suolo pubblico a titolo gratuito per manifestazioni nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana;
 - l'esenzione l'imposta comunale sulle pubbliche affissioni su locandine e manifesti;
 - l'eventuale possibilità di usufruire di agevolazioni e prestazioni integrative previste da Convenzioni stipulate dall'Amministrazione con soggetti pubblici o privati in ambito locale e nazionale;
 - ulteriori forme di sostegno attraverso l'erogazione di servizi vari.
- 3. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel materiale pubblicitario e divulgativo, lo stemma del Comune, unitamente alla dizione "Con il patrocinio della Città di Rende".
- 4. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
- 5. Il patrocinio viene concesso facendo riferimento, di norma, ai seguenti criteri:
 - coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - rilevanza per la comunità locale, finalità pubblica o di interesse pubblico, valutata anche sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - potenziale richiamo di presenza turistica;
 - capacità aggregativa e di coinvolgimento della comunità locale;
 - continuità negli anni dell'iniziativa e risultati e obiettivi conseguiti nelle edizioni precedenti:
 - gratuità di accesso alle attività organizzate;

- presenza di interventi atti a favorire categorie di utenti svantaggiati;
- significatività dell'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati;
- capacità organizzativa, dell'ente ricevente, accertata anche mediante la verifica di precedenti analoghe iniziative.
- 6. La concessione del patrocinio di norma non comporta spese a carico del bilancio del Comune, se non nei casi in cui, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, il Comune non ritenga di apportare il proprio contributo economico. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, l'Amministrazione valuta distintamente le richieste presentate, realizzando specifiche istruttorie. In tal caso al termine dell'iniziativa patrocinata, la concessione del contributo è subordinata alla presentazione di specifico e dettagliato rendiconto delle spese sostenute.
- 7. La concessione del patrocinio non costituisce esonero od esenzione agli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale ad eccezione di quanto eventualmente di quanto previsto dal precedente comma 2 e dalla normativa in vigore a favore di enti pubblici territoriali, Stato, associazioni, fondazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale ON-LUS.
- 8. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda.
- 9. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto dalla Città di Rende, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.
- 10. Il patrocinio concesso può essere revocato, quando gli strumenti comunicativi della iniziativa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

Articolo 4 Presentazione delle istanze per la concessione del patrocinio

- 1. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio devono presentare istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente indirizzata al Sindaco, utilizzando unicamente l'apposito modulo, almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell' iniziativa programmata.
- 2. L'istanza deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica, attività e struttura, copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo) e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento dell' iniziativa programmata e supporti con cui verrà data pubblicità.
- 3. E' possibile presentare richiesta in via telematica utilizzando comunque l'apposito modulo trasmesso attraverso PEC e sottoscritto digitalmente.
- 4. Il Sindaco, acquisita la deliberazione della Giunta Comunale, concede il Patrocinio e il Servizio competente per materia adotta tutte le procedure necessarie per la comunicazione al richiedente.
- 5. Può essere concesso il patrocinio le cui richieste non siano presentate nel termine indicato al precedente comma 1 per eventi non programmabili e dovuti a situazioni imprevedibili.
- 6. Il Responsabile del procedimento competente verifica la completezza e le condizioni di ammissibilità della domanda, con facoltà di chiedere integrazioni e/o documentazioni rela-

tive al contenuto della medesima, provvede alla relativa istruttoria e la sottopone alla Giunta Comunale per l'adozione del provvedimento di competenza.

Articolo 5 Obblighi dei patrocinati e utilizzo dello stemma comunale

- 1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio del Comune sono autorizzati formalmente a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Ente.
- 2. Il conferimento del patrocinio vincola il soggetto beneficiario a citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (inviti, carta intestata, comunicati stampa, sito web, locandine, manifesti, opuscoli, prodotti editoriali, etc.), accompagnando lo stemma comunale con la dicitura "con il Patrocinio della Città di Rende" e l'eventuale indicazione dell'assessorato di riferimento.
- 3. Lo stemma comunale deve essere apposto sul materiale promozionale o documentale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici patrocinatori dell' iniziativa.
- 4. Qualora il patrocinio o lo stemma della Città di Rende venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure in violazione delle disposizioni in essa contenute o del presente Regolamento, l'Amministrazione si riserva di agire in giudizio per la tutela dell'immagine della Città anche con il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 6 Disposizioni finali

1. Il presente atto abroga ogni precedente atto o provvedimento, o parte degli stessi, con esso incompatibili.

Articolo 7 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

INDICE	
Articolo 1	Patrocinio del Comune
Articolo 2	Beneficiari
Articolo 3	Concessione del patrocinio
Articolo 4	Presentazione delle istanze per la concessione del patrocinio
Articolo 5	Obblighi dei patrocinati e utilizzo dello stemma comunale
Articolo 6	Disposizioni finali
Articolo 7	Entrata in vigore